

**A:** Agenzia delle Entrate

**E-mail:** dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

**Da:** Foglia & Partners

**Oggetto:** Commenti sulla bozza di Circolare sulla “*disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Articolo 13 Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 10 dicembre 2019, n. 157 – d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità*”

**Data:** 30 settembre 2021

---

Spettabile Agenzia delle Entrate,

con il presente documento Foglia & Partners è lieto di fornire il proprio contributo nell’ambito della consultazione pubblica, avviata in data 11 agosto u.s., in relazione alla bozza di Circolare (in seguito “**Bozza di Circolare**”) avente ad oggetto: “*disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Articolo 13 Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in seguito “d.L. n. 124/2019”) – d.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità*”.

Al fine di facilitare l’analisi dei nostri commenti, si fornisce qui di seguito un sommario dei temi trattati nel presente documento.

## Sommario

1. *Sulle imposte dirette, con riguardo all’imponibilità dei redditi prodotti all’estero da trust trasparenti non residenti con beneficiario “individuato” residente.*..... 2
2. *Sulle imposte indirette, con riguardo alle attribuzioni patrimoniali*..... 5
3. *Sugli obblighi di monitoraggio fiscale*..... 8

**1. Sulle imposte dirette, con riguardo all'imponibilità dei redditi prodotti all'estero da *trust* trasparenti non residenti con beneficiario "individuato" residente.**

**A. Tematica**

La tematica in oggetto riguarda l'assoggettamento a tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi prodotti all'estero da *trust* residenti all'estero che abbiano il beneficiario "individuato" residente in Italia.

**B. Paragrafi del provvedimento interessati**

In particolare, ci si riferisce al seguente periodo del **paragrafo 2 della Bozza di Circolare**:

*"come chiarito nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, l'espressione «anche se non residenti» non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente "individuato" soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo".*

nonché al correlato periodo del **paragrafo 2.1 della Bozza di Circolare**, dove è chiarito che:

*"Nel caso di trust trasparenti (vale a dire trust con "beneficiari individuati" i redditi prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi "in ogni caso"; cioè "indipendentemente" dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione per imputazione nei confronti dei beneficiari individuati. [...] Come anticipato, nella circolare n. 61/E del 2010, si chiarisce che il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato".*

**C. Osservazioni / Contributi**

**Sulla tassabilità del reddito prodotto all'estero, dal *trust* non residente, imputato per trasparenza in capo al "beneficiario individuato"**

Sul punto si osserva che l'applicazione del regime di trasparenza non sembra di per sé in grado di instaurare un rapporto diretto tra la fonte del reddito del *trust* e i beneficiari del

medesimo, non potendosi escludere la presenza della struttura intermedia, ossia il *trust* stesso.

Ciò in quanto, il regime di trasparenza (come declinato peraltro dagli articoli 115 e 116 del TUIR) consisterebbe in un mero meccanismo di applicazione dell'imposta ad una fattispecie impositiva e, come tale, non sarebbe idoneo a mutare il presupposto soggettivo preordinato dalla norma alla determinazione della base imponibile.

In sostanza, resterebbe il *trust*, ai sensi dell'art. 73, co. 1 del TUIR, il soggetto d'imposta centro del prelievo impositivo: direttamente, se (o nella parte in cui) è opaco, indirettamente, se (o nella parte in cui) è trasparente.

Ne consegue che, in linea di principio, la determinazione della base imponibile, in termini di selezione dei redditi che vi concorrono, di qualificazione, misurazione ed imputazione temporale, dovrebbe avvenire secondo le regole proprie del *trust*. A valle di tale processo, si opererebbe la tassazione, in capo al *trust* se opaco, ovvero in capo ai "beneficiari individuati" se trasparente.

In virtù di quanto sopra, i redditi che in capo al *trust* non ricadrebbero nell'alveo della potestà impositiva dello Stato, resterebbero parimenti irrilevanti anche al livello dei beneficiari.

Invero, sulla base del mero dato normativo, sembrerebbe che né l'art. 73, comma 2, del TUIR – che dispone la tassazione per trasparenza dei redditi "*conseguiti dal trust*" con "beneficiari individuati" – né l'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR – che li qualifica come redditi di capitale in capo ai beneficiari – dispongano alcuna deroga rispetto ai principi sanciti sopra richiamati, circa il meccanismo di determinazione del reddito dei *trust* esteri, di cui al predetto art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR.

Per l'effetto, il reddito del *trust* non residente trasparente, da imputare ai "beneficiari individuati" residenti, si determinerebbe analogamente a quello del *trust* non residente opaco, includendo soltanto i "*redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva*" (cfr. Circolare n. 48/E del 2007).

In conclusione, sarebbe auspicabile una riconsiderazione dell'argomento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare che le indicazioni fornite, oltre il chiarimento della modalità di effettuazione del prelievo impositivo (i.e. trasparenza secondo il principio della competenza economica) sui *trust* con beneficiari individuati, possano generare incertezze circa la determinazione della base imponibile e, conseguentemente, conflitti con la normativa rilevante.

**Sulla determinazione e quantificazione del reddito prodotto all'estero, dal *trust* non residente, imputabile per trasparenza in capo al “beneficiario individuato”**

Premesso quanto esposto nel paragrafo precedente, in ogni caso ulteriori criticità sembrerebbero manifestarsi circa le modalità di determinazione – *rectius* di quantificazione – dei redditi prodotti all'estero, da *trust* trasparenti residenti all'estero.

La Bozza di Circolare, infatti, non contiene alcuna indicazione in merito.

Per l'effetto, nel silenzio della normativa rilevante ed in assenza di chiarimenti puntuali, la determinazione del reddito prodotto all'estero da *trust* esteri, da imputare per trasparenza a beneficiari individuati residenti in Italia, presenta notevoli incertezze.

In merito, apparrebbero plausibili due diverse ipotesi alternative:

- assumere acriticamente il reddito determinato secondo la normativa dello Stato estero di residenza del *trust* (in via non dissimile, astrattamente, dalla disciplina prevista per le società di persone);

ovvero

- rideterminare il reddito del *trust* estero sulla base delle regole di determinazione del reddito applicabili ai *trust* residenti (in via analoga al meccanismo di determinazione del reddito delle CFC di cui all'articolo 167 del TUIR).

In merito, quindi, qualora venisse confermata la posizione illustrata nel paragrafo 2.1. della Bozza di Circolare, sarebbe auspicabile che l'Agenzia fornisse dettagliati chiarimenti circa il meccanismo di determinazione e quantificazione del reddito prodotto al di fuori del territorio dello Stato, da parte di un *trust* estero, da imputarsi per trasparenza ad un “beneficiario individuato” residente.

## 2. Sulle imposte indirette, con riguardo alle attribuzioni patrimoniali

### A. Tematica

La tematica in oggetto verte sulla corretta individuazione del “momento” rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte di successione e donazione, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (in seguito “TUS”), in ragione della evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato).

### B. Paragrafi del provvedimento interessati

Il tema in questione è affrontato dal **paragrafo 3** nel suo complesso della Bozza di Circolare, e per quanto di specifico interesse, nel seguente periodo del **paragrafo 3.3**:

*“A seguito del recepimento della posizione espressa dalla Corte di Cassazione, si illustra di seguito il trattamento tributario ai fini dell’imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i trust superando la prassi in materia sopra richiamata”*

nonché al correlato **paragrafo 3.3.1 della Bozza di Circolare**, con riguardo ai *trust* residenti:

*“L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi- a favore del trust ai sensi dell’articolo 2, comma 47, del Decreto Legge n. 262 del 2006 e delle disposizioni del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) [...] Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento”*

e al **paragrafo 3.3.2 della Bozza di Circolare**, con riguardo ai *trust* non residenti:

*“Ferme restando le conclusioni del paragrafo precedente che restano valide anche per gli atti relativi ai trust non residenti, in presenza dei presupposti per l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato» [...] Pertanto, si ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del*

*programma negoziale attuato tramite il trustee. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti, quanto all'imposta catastale verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari".*

### C. Osservazioni / Contributi

La Bozza di Circolare si occupa di recepire, ai fini delle imposte indirette – e segnatamente delle imposte di successione e donazione di cui al TUS, nonché dell'imposta di registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (in seguito “**TUR**”) nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (in seguito “**TUIC**”) – l'orientamento della Corte di Cassazione sviluppato negli ultimi anni.

Tuttavia, sebbene i chiarimenti forniti vadano senz'altro apprezzati, la Bozza di Circolare non sembrerebbe fornire specifici indirizzi interpretativi circa una serie di tematiche che potrebbero essere oggetto di dubbio anche a seguito della pubblicazione del documento in commento. Come segue.

#### **Sull'applicazione delle imposte in commento a particolari tipologie di *trust*: la possibile applicazione “anticipata” dell'imposta**

La Bozza di Circolare, come anticipato, prende atto di un orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni, accettandolo e rimandando *tout court* l'applicazione delle imposte indirette all'atto del trasferimento materiale al beneficiario del patrimonio. Tale posizione appare certamente condivisibile in una larga parte delle casistiche, tuttavia ulteriori riflessioni potrebbero svolgersi con riguardo a talune tipologie di *trust*, in cui il presupposto impositivo potrebbe effettivamente manifestarsi in un momento precedente al materiale trasferimento di quanto ivi vincolato.

In particolare, si fa riferimento a quei *trust* in grado di far sorgere, già all'atto della loro costituzione, un vero e proprio “diritto soggettivo” in capo al beneficiario, in ragione delle caratteristiche proprie del *trust* e della tipologia della posizione beneficiaria (i.e. *inter alia* un diritto di credito, ad una rendita, a ricevere delle prestazioni), in relazione a cui i beneficiari, ancorché non materialmente in possesso dei beni, possano disporre dei diritti ivi dedotti o intraprendere azioni a tutela di ciò che a loro è stato riservato dal disponente.

In tali casi, a ben vedere, si osserva come l'arricchimento dei beneficiari, che resta il presupposto dell'imposta di donazione e successione, si verifichi anteriormente rispetto alla materiale distribuzione di quanto vincolato in *trust*, ossia all'atto della dotazione del *trust* stesso, in altre parole, all'atto della costituzione del vincolo di destinazione sui beni e sui diritti.

Pertanto, si auspica che la versione definitiva della Bozza di Circolare possa prendere in considerazione tali casistiche, riconoscendo al contribuente – in determinati specifici casi – la facoltà di “anticipare” il momento impositivo all’atto della costituzione di un vincolo di destinazione sui beni in *trust*; vincolo in grado di generare una posizione beneficiaria tutelabile giuridicamente, certa nell’*an* e obiettivamente determinabile nel *quantum*.

### **Sul regime transitorio**

Nella Bozza di Circolare non viene fatta menzione di quello che sarà il regime interpretativo transitorio, ossia relativo a quei *trust* per i quali si è proceduto ad operare la tassazione “in entrata” (*rectius* al momento dell’atto dispositivo con cui il disponente ha vincolato i beni in *trust*), tanto perché il contribuente ha voluto conformarsi spontaneamente all’indirizzo dell’Amministrazione, quanto – e soprattutto – a seguito della ricezione di un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, cui si sia prestata acquiescenza ovvero cui sia seguita una sentenza definitiva favorevole all’amministrazione.

È infatti di assoluta importanza chiarire, ai fini dell’imposizione indiretta, il regime relativo a quei *trust* ancora “in vita”, ossia che non abbiano ancora proceduto alla devoluzione della totalità del fondo in favore dei beneficiari, per cui sia stato già operato un prelievo impositivo al momento dell’atto di dotazione dei beni in *trust*.

Più in particolare, si auspicano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa la sorte delle imposte già versate “in entrata” e, in particolare, se:

- sia consentito considerare la fattispecie impositiva “esaurita”, in maniera tale da escludere ulteriore imposizione “in uscita” sulla medesima base imponibile;
- si debba assolvere in ogni caso l’imposizione al momento in cui venga effettuata l’attribuzione patrimoniale nei confronti del beneficiario, ma scomputando dalle imposte dovute quelle già assolte precedentemente;
- le imposte precedentemente assolte debbano essere recuperate mediante istanza di rimborso, ed in tal caso, chiarendo entro che limiti e termini.

In ogni caso, in termini generali, appare necessaria, una soluzione che salvaguardi i contribuenti da eventuali fattispecie di doppia imposizione.

### 3. Sugli obblighi di monitoraggio fiscale

#### A. Tematica

La tematica in oggetto, verte sulla corretta individuazione dei soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla disciplina del cd. monitoraggio fiscale, di cui al Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, con riguardo ai *trust* e, in particolare, all'individuazione dei "titolari effettivi" degli investimenti, tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In particolare, dopo una ricognizione dei principi cardine della disciplina del monitoraggio fiscale, come peraltro emendata nel corso degli ultimi anni dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio, la Bozza di Circolare chiarisce brevemente gli obblighi di monitoraggio in capo ai *trust* (residenti in Italia) in quanto tali, per gli investimenti detenuti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (cfr. paragrafo 4.1 della Bozza di Circolare), per poi dedicarsi a chiarire gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari (cfr. paragrafo 4.2 della Bozza di Circolare).

#### B. Paragrafi del provvedimento interessati

Ci si riferisce in particolare al **paragrafo 4.2 della Bozza di Circolare**, nella parte in cui afferma che:

*“La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del Decreto legislativo n. 231 del 200733 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili». [...] Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi. Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica. Data l'ampia portata dell'attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio. Pertanto qualora nell'atto di trust opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW. Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del trust [...]Per*



*permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”.*

da Leggersi in combinato con il precedente **paragrafo 4.1 della Bozza di Circolare**, nella parte in cui afferma che:

*“In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW”.*

### **C. Osservazioni / Contributi**

Secondo la posizione espressa nella Bozza di Circolare, i beneficiari del *trust* estero opaco dovrebbero essere considerati “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale – restando quindi tenuti a tutti gli adempimenti relativi – sia se “*individuati*” che se “*facilmente individuabili*”, determinando, nei fatti, l’insorgenza di tali obblighi anche in capo a chi è privo di un diritto attuale di pretendere dal *trustee* una distribuzione di reddito ovvero del patrimonio.

In merito, per le ragioni che seguono, sarebbe auspicabile un ripensamento.

In primo luogo, si evidenzia come la Bozza di Circolare sembra porre in essere una “espansione” del novero dei soggetti tenuti agli adempimenti di cui all’art. 4 del d.L. 167/1990, ancorché non espressamente contemplati dalla norma.

Più nello specifico, l’Agenzia delle Entrate sembra ricomprendere – con riguardo ai *trust* opachi – tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio, una categoria di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del d.L. 167/1990, in quanto privi di un diritto a pretendere la distribuzione di redditi ovvero di patrimonio da parte del *trustee*.

Infatti, i beneficiari di *trust* opachi, e ancor di più i beneficiari di *trust* cd. “discrezionali”, a prescindere dalla residenza, non sono di per sé titolari di alcuna situazione di diritto soggettivo in relazione a quanto vincolato nel *trust*. Basti pensare che, in alcuni casi, è proprio l’atto di *trust* a limitare o escludere finanche il diritto di tali soggetti a conoscere l’entità o la composizione del patrimonio vincolato o, più in generale, delle vicende (anche di natura reddituale) che lo interessano.

In aggiunta, dal confronto di quanto espresso nei paragrafi 4.1 e 4.2 della Bozza di Circolare, sembrerebbe che l’Agenzia effettui una differenziazione tra i “*beneficiari individuati*” di *trust* trasparenti e beneficiari – anche solo potenzialmente individuabili – di *trust* opachi esteri.

In altri termini, per quanto attiene i *trust* non residenti, privi di beneficiari di reddito individuati ai sensi del TUIR, ossia “opachi”, i beneficiari, anche se privi di qualsiasi diritto soggettivo azionabile nei confronti del *trustee* o anche se solo “individuabili”, sarebbero da ritenersi “titolari effettivi” delle attività.

Sul punto, vale la pena rammentarlo, la *ratio* della disciplina del monitoraggio fiscale risiede nell’individuazione di un legame di natura sostanziale, ovviamente relativo al regolare assolvimento dell’obbligazione tributaria, tra il soggetto che detiene la sostanziale disponibilità delle attività e le attività stesse, come peraltro confermato proprio dalla Bozza di Circolare nella parte in cui esprime che “*la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti*”.

Si osserva allora come il beneficiario di un *trust* privo di diritti atti a pretendere alcunché, in relazione tanto alle utilità quanto al patrimonio, non possa disporre delle attività all’estero: dovrebbe pertanto restare escluso dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

Tutto quanto sopra osservato, si auspica una revisione della posizione dell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’identificazione del titolare effettivo, ai fini del monitoraggio fiscale, con il beneficiario “facilmente individuabile” di un *trust* opaco. Più in dettaglio, sembrerebbe preferibile una omologazione della interpretazione relativa ai *trust* opachi a quella fornita in materia di *trust* trasparenti, ossia riconoscendo la condizione di titolari effettivi, ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs. n. 167/1990, ai soli soggetti in grado di esprimere la “*proprietà diretta o indiretta dell’ente*” (cfr. art. 20 del d.Lgs. n. 231/2007, cui la norma rimanda) ossia il soggetto in possesso – almeno – di un diritto soggettivo alla pretesa di ricevere una attribuzione di reddito o patrimonio da parte del *trustee*.

\* \* \*

Ausplicando di aver fornito elementi utili alla finalizzazione della Bozza di Circolare in esame, si ringrazia per l’opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o confronto sui commenti/osservazioni sopra formulate.

Cordialmente,

Foglia & Partners